

COMUNE DI VEDELAGO



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento*
- Art. 2 – Definizione delle entrate*
- Art. 3 – Forme di gestione*

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- Art. 4 – Statuto del contribuente*
- Art. 5 – Chiarezza delle norme regolamentari*
- Art. 6 – Certezza delle norme e garanzia partecipativa*
- Art. 7 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali*
- Art. 8 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali*
- Art. 9 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi*
- Art. 10 – Assistenza al contribuente*

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO SU ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 11 – Oggetto*
- Art. 12 – Materie oggetto di interpello*
- Art. 13 – Procedura ed effetti*
- Art. 14 – Legittimazione e presupposti*
- Art. 15 – Contenuto delle istanze*
- Art. 16 – Inammissibilità delle istanze*

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 17 – Oggetto dell'adesione*
- Art. 18 – Ambito dell'adesione*
- Art. 19 – Competenza*
- Art. 20 – Attivazione del procedimento*
- Art. 21 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*
- Art. 22 – Procedimento ad iniziativa del contribuente*
- Art. 23 – Svolgimento del contraddittorio*
- Art. 24 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione*
- Art. 25 – Esito negativo del procedimento*
- Art. 26 – Modalità di pagamento*
- Art. 27 – Perfezionamento ed effetti della definizione*

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 28 – Oggetto*
- Art. 29 – Effetti*
- Art. 30 – Competenza*
- Art. 31 – Valutazione*
- Art. 32 – Perfezionamento, pagamento e sanzioni*

CAPO V – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

- Art. 33 – Oggetto e cause ostative*
- Art. 34 – Esimenti*

CAPO VI – AUTOTUTELA

- Art. 35 – Esercizio dell'autotutela*
- Art. 36 – Effetti*

TITOLO III – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

- Art. 37 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali*
Art. 38 – Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali
Art. 39 – Attività di controllo delle entrate
Art. 40 – Rapporti con i cittadini
Art. 41 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
Art. 42 – Accertamento delle entrate patrimoniali

TITOLO IV – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

- Art. 43 – Oggetto*
Art. 44 – Recupero bonario
Art. 45 – Accertamento esecutivo delle entrate tributarie
Art. 46 – Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali
Art. 47 – Riscossione coattiva
Art. 48 – Interessi moratori
Art. 49 – Costi di elaborazione e notifica
Art. 50 – Rateizzazione accertamenti esecutivi
Art. 51 – Rateizzazione accertamenti tributari non definitivi
Art. 52 – Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione
Art. 53 – Azioni cautelari ed esecutive
Art. 54 – Discarico per crediti inesigibili
Art. 55 – Ingiunzioni di pagamento

TITOLO V – RIMBORSO E COMPENSAZIONE

- Art. 56 – Rimborsi*
Art. 57 – Limiti di esenzione di versamenti e rimborsi di entrate come definite dall'art. 2
Art. 58 – Accollo
Art. 59 – Compensazione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 60 – Differimento del termine di versamento*
Art. 61 – Compensi incentivanti
Art. 62 – Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate patrimoniali, con esclusione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate patrimoniali;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative con esclusione di quelle derivanti dalla violazione a codice della strada;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

Art. 3- Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche differenziate per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.
2. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

TITOLO II – ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 4 – Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel d.lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello
 - Accertamento con adesione
 - Reclamo e mediazione
 - Autotutela
 - Compensazione
 - Dilazione di pagamento
 - Differimento dei termini di versamento

Art. 5 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel Titolo II del presente Regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Art. 6 – Certezza delle norme e garanzia partecipativa

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario, del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 7 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - Servizio di sportello e in modalità telematica;
 - predisposizione di vademecum informativi sui tributi in vigore.
2. Presso gli sportelli dell'ufficio Tributi è consultabile la copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Vedelago.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 8 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, anche

mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale, dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Art. 9 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art. 10 – Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato. Ove le condizioni organizzative del servizio tributi lo permettano, il servizio di calcolo è fornito alla generalità dei contribuenti anche senza preventiva richiesta.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.
4. La fornitura del servizio di calcolo non preclude lo svolgimento di attività di accertamento sui medesimi contribuenti.

CAPO II – DIRITTO DI INTERPELLO SU ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 11 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'articolo 11 della legge n. 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Vedelago.

Art. 12 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 13 – Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione

per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 14– Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 15– Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 16– Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 15;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 14;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17– Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. n. 218/1997.

Art. 18– Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 19– Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 20 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 21– Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

- d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 22– Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti gli obbligati in solido, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati in solido, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 23– Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 24– Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 25– Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 26– Modalità di pagamento

1. Il versamento della totalità somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, o della prima rata, è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di quattro rate mensili per importi da 101,01 € a 500,00 €; dodici rate mensili per importi da 500,01 € a 3.000,00 €; ventiquattro rate mensili per importi da 3.000,01 € a 6.000,00 €; trentasei rate mensili per importi da 6.000,01 € a 20.000,00 €; quarantotto rate mensili per importi da 20.000,01 € a 50.000,00 € e settantadue rate mensili per importi oltre 50.000,01 €. Per la rateizzazione di somme superiori a euro 50.000,01 viene richiesta la presentazione di garanzia mediante polizza fidejussoria. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 27 Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 26, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, con esclusione della sanzione per omesso versamento.

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 28– Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992.
2. Ai sensi del dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 29– Effetti

1. A seguito della presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992.

Art. 30- Competenza

1. Con apposito atto di Giunta è individuata la struttura autonoma, anche esterna, competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente. In mancanza, il Funzionario responsabile dell'imposta è anche responsabile della fase del reclamo e mediazione. Gli atti di accertamento contengono idonee informazioni in merito.
2. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 31 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi (a titolo esemplificativo) con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro; l'incontro può essere fissato anche su istanza del contribuente.

Art. 32 – Perfezionamento, pagamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme

dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, di cui all'art. 26 del presente regolamento.
3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 27 del presente regolamento.

CAPO V – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 33 – Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Art. 34 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. L'invio da parte dell'ente delle comunicazioni annuali contenenti l'imposta da versare, non esonera il contribuente da responsabilità in caso di omesse o incomplete dichiarazioni ovvero di situazioni discordanti da quelle reali e non pregiudica, quindi, la possibilità per il comune di accertamento dell'eventuale minore tributo pagato.

CAPO VI – AUTOTUTELA

Art. 35 – Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi di presupposto per l'esercizio dell'autotutela:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata o sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati (non riguarda le situazioni in cui era richiesta la dichiarazione per fruire delle agevolazioni previste);
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;

- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
 6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Art. 36 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

TITOLO III –GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 37 –Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario comunale, responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti la gestione dei tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi di accertamento – liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione dei tributo.

Art. 38 – Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate patrimoniali i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 39 – Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti e questionari.

Art. 40 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 41 – Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. L'invio degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire anche a mezzo posta con invio di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.
4. Su tutte le somme dovute per le imposte non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42 – Accertamento delle entrate patrimoniali

1. L'entrata è accertata quando, in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. L'accertamento delle entrate avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione o materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la registrazione contabile.
3. Il responsabile dell'entrata, in sede di autotutela, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

TITOLO IV – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 43 – Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamento di attività a soggetti esterni.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 44 – Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

Art. 45 – Accertamento esecutivo delle entrate tributarie

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 46 – Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali

1. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali, finalizzato alla loro riscossione, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 47 – Riscossione coattiva

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 15,00.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Vedelago;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Il Responsabile del competente servizio individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 48 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 49 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e delle altre entrate patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) quota spese di notifica degli atti di accertamento esecutivo, come anche da successivo punto c), che ammontano a:
 - Euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
 - Euro 8,75 per le notifiche effettuate tramite messi comunali ;
 - Euro 8,35 per le notifiche eseguite all'estero.
 - b) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - c) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 50 – Rateizzazione accertamenti esecutivi

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 4 rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - f) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00 fino a 48 rate mensili;
 - g) oltre euro 50.000,01 fino a 72 rate mensili.

Per stato temporaneo di difficoltà si definisce la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma che è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

2. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata stabiliscono il numero di rate in cui suddividere il debito nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito elencate al comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
A tal fine per somme da rateizzare fino a 30.000 euro è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà resa dal debitore.
In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procederà con specifica valutazione della posizione

economica da parte del responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 49, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
5. Il pagamento rateale deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
8. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario della riscossione forzata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
9. Per la rateizzazione di somme superiori a euro 50.000,01 viene richiesta la presentazione di garanzia mediante polizza fidejussoria. La garanzia fideiussoria potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative rispondenti ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune. La garanzia deve coprire l'intera somma rateizzata e avere durata pari al periodo di rateizzazione concesso aumentato di 60 giorni.

Art. 51 – Rateizzazione accertamenti tributari non definitivi

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 51 si applicano, limitatamente all'imposta, anche agli accertamenti esecutivi avverso i quali i contribuenti abbiano proposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
2. Le medesime disposizioni trovano applicazione, su richiesta del contribuente, anche con riferimento alle sanzioni divenute esigibili a seguito di sentenze di CTP e CTR favorevoli al Comune.
3. Le medesime disposizioni trovano altresì applicazione in caso di acquiescenza del contribuente agli avvisi di accertamento, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro i termini di presentazione del ricorso.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

Art. 52 – Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Art. 53 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficace ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 54 – Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, anche sulla base delle comunicazioni dei soggetti a cui è stata affidata la riscossione coattiva comunica, nell'ambito dell'accertamento ordinario dei residui, al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili per le seguenti cause:
 - a. Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b. Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
 - d. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f. Liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
 - g. Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
 - h. Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 15,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 55 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 49 a 51 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 46 e al comma 2 dell'articolo 47, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO V - RIMBORSO E COMPENSAZIONE

Art. 56 – Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Il rimborso tributario o altra entrata versata risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio competente su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione.
3. Il responsabile del servizio, qualora le norme specifiche non prevedano diversamente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A.R., il provvedimento o comunque le decisioni adottati in merito all'interessato.
4. I termini di cui ai commi precedenti possono essere sospesi, sempre per mezzo di notifica comunicata anche mediante raccomandata A.R., per non più di una volta e per un massimo di giorni 60 in presenza di particolare complessità della materia oggetto dell'istanza.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
6. Non si procede al rimborso di somme inferiori a € 12,00.

Art. 57- Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di entrate come definite dall'art. 2

1. Non si fa luogo, al rimborso, all'accertamento, alla compensazione ed alla riscossione coattiva dei crediti relativi alle entrate comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi il limite previsto di € 12,00 (euro dodici).
2. Il presente articolo si applica a tutte le entrate se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Art. 58 – Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta o patrimoniale altrui senza liberazione del contribuente/debitore originario.
2. Il debitore originario e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del debitore originario;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - l'entrata e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 59 – Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di ravvedimento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Qualora il contribuente risulti a debito verso l'Ente negli anni pregressi, ma abbia maturato un credito per una o più annualità, può compensare il credito con l'imposta dovuta aumentata di sanzioni ed interessi calcolati nelle misure previste per il ravvedimento operoso.
5. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi o ad entrate patrimoniali oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
6. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
7. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;

- c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
- d) liquidazione contributi sociali.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Differimento del termine di versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, da gravi emergenze sanitarie e da altri gravi eventi di natura straordinaria.

Art. 61 – Compensi incentivanti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione".

Art. 62 – Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.